



Definizione delle modalità operative e delle procedure per l'erogazione del finanziamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 379 e 380 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 come modificato dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, coordinato con la legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87, allo scopo di garantire un servizio di trasmissione radiofonica universitaria.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

- VISTA** la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*” pubblicato sul supplemento ordinario n. 45 della Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, n. 304;
- VISTO** il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 aprile 2021, coordinato con la legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87, recante: “*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 21 giugno 2021.
- VISTO** ,in particolare, l'art. 1, comma 379 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come modificato dal decreto legge di cui al precedente preambolo, in base al quale “*è iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo denominato “Antonio Megalizzi”, con uno stanziamento pari ad 1 milione di euro per l'anno 2021*”;
- VISTO** , altresì, l'art. 1 comma 380 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce che al riparto del Fondo in questione si provvede “*con decreto del MiSE, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*”;
- VISTO** il decreto legislativo primo agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;
- VISTO** il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito TUSMAR);
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale del 21 agosto 2019, n. 195, modificato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12

dicembre 2019, recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico*” adottato ai sensi dell’articolo 4 bis del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 97;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” ed in particolare l'articolo 12, in materia concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

CONSIDERATO che il Fondo ha l’obiettivo di garantire un servizio di trasmissione radiofonica universitaria anche attraverso la promozione di laboratori didattico-formativi ed iniziative di divulgazione nel settore della radiofonia;

CONSIDERATO che occorre definire le modalità di attuazione dell’ art. 1, comma 380, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed individuare i criteri di riparto del suddetto Fondo ed i criteri di selezione di proposte progettuali allo scopo di garantire un servizio di trasmissione radiofonico universitaria

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, commi 379 e 380, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 s.m.i individua i criteri e le modalità di selezione delle proposte progettuali per l’erogazione del finanziamento del c.d. “Fondo Antonio Megalizzi”, nel limite di spesa di un milione di euro per l’anno 2021, allo scopo di garantire un servizio di informazione radiofonica universitaria. Il Ministero provvede alla distribuzione dello stanziamento che è suddiviso equamente per ogni emittente radiofonica ammessa sulla base della graduatoria finale della procedura di selezione di cui al successivo articolo 3.

Art. 2

Beneficiari

1. Ai sensi del presente decreto, possono beneficiare del finanziamento di cui all’art. 1, comma 379, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, tutte le emittenti radiofoniche operanti a qualsiasi titolo e su qualunque piattaforma a condizione che abbiano un accordo di collaborazione o altre modalità di intesa con un’università pubblica o privata per l’avvio di un servizio di trasmissione radiofonica.

Art. 3

Procedura di selezione

1. Le proposte progettuali di cui all'articolo 1 sono selezionate secondo modalità e criteri definiti con avviso predisposto a cura della Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero.
2. Le proposte progettuali, a pena di inammissibilità, dovranno essere corredate da un piano operativo, che definisca l'avanzamento delle attività e la ripartizione del finanziamento, e dovranno presentare i seguenti requisiti minimi:
 - a) essere realizzate all'interno di un'università
 - b) essere finalizzate allo sviluppo culturale, formativo ed educativo della comunità studentesca
 - c) promuovere la ricerca e la sperimentazione nel settore della radiofonia, anche attraverso azioni mirate di divulgazione e comunicazione ed il coinvolgimento della comunità studentesca
 - d) dedicare all'attività commerciale meno del 25% della programmazione
3. Costituiscono criteri prioritari per la selezione:
 - a) la fruizione di un contributo economico da parte dell'Università;
 - b) l'aggregazione di più emittenti
 - c) la rappresentatività sul territorio nazionale
 - d) la percentuale di attività non commerciale presente nella programmazione

Art. 4

Modalità e criteri di rendicontazione

1. L'erogazione del finanziamento avviene, previa stipula di un'apposita convenzione, secondo i termini e modalità definite nell'avviso pubblico di cui all'art. 3, per stati di avanzamento dei lavori e previa verifica delle condizioni di erogabilità e rendicontazione dei costi sostenuti attraverso la presentazione di giustificativi delle spese sostenute.

Art.5

Monitoraggio e verifiche

1. I progetti selezionati sono soggetti al monitoraggio ed alla verifica dello stato di avanzamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle verifiche di propria competenza, potrà avvalersi, se del caso, dell'ausilio di soggetti appositamente delegati.
2. Per il tramite degli Ispettorati Territoriali sarà verificata, altresì, l'effettiva attivazione del servizio, anche attraverso l'acquisizione delle registrazioni dei programmi che le emittenti selezionate sono tenute a conservare per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi come previsto dall'art. 20 comma 5 della legge n.223/90. I controlli possono essere espletati presso la sede dell'emittente o su richiesta degli Ispettorati territoriali attraverso la messa a disposizione da parte delle emittenti radiotelevisive delle registrazioni digitali.

3. Nel caso in cui nel corso delle verifiche emergessero inadempienze o ritardi, il Ministero dello sviluppo economico disporrà la revoca del finanziamento e la restituzione delle somme versate secondo tempi e modalità definiti nell'avviso di cui all'art. 3.

Art. 6

Copertura degli oneri

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, art. 11 decies del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, come modificato dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 71, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico e, quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
2. Il finanziamento di cui al presente decreto è erogato a valere sull'apposito capitolo di bilancio 3131 - Fondo "Antonio Megalizzi" per la trasmissione radiofonica universitaria istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'esercizio finanziario 2021 entro il limite di € 1.000.000,00.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA